

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura R.G. n° 21/2021 avente ad oggetto: Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012
- Piano del Consumatore proposto da [redacted].

Il Giudice Delegato dott. Francesca Vitale

vista l'istanza della ricorrente [redacted] ah (nata a Roma il [redacted] c.f. [redacted]),
residente in Roma alla Via dei Fabbri Navali 22, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis, l. 3/2012;

rilevato che i debitori in stato di sovraindebitamento possono proporre ai creditori un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1 dell'art. 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC del 07.06.2021 a firma dell'Avv. Francesca Romana Capezzuto, come
successivamente integrata e modificata in data 13.06.2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Roma;

ritenuto:

- che la ricorrente è "consumatore" ex art. 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le
obbligazioni riportate nel Piano esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività
imprenditoriali o professionali e, segnatamente, per l'acquisto della casa di abitazione e per il
sostentamento proprio e del figlio minore;

- che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. 3/2012, la ricorrente:

non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha dichiaratamente mai fatto ricorso ad una delle procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

non ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca
dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della l.3/2012;

rilevato:

- che, come attestato dall'OCC, la documentazione e le informazioni acquisite risultano idonee a ricostruire
la situazione economica e patrimoniale della debitrice e del suo nucleo familiare, nonché a determinare
l'esatto ammontare della sua esposizione debitoria, le cause e le modalità con cui la stessa si è generata;

- che, per quanto indicato dall'OCC nella Relazione integrativa del 13.06.2022, i debiti a carico dell'istante
sono attualmente pari ad € [redacted] di cui:

a) € [redacted], quale residuo credito in prededuzione afferente ai compensi dell'OCC e del legale di
parte nella presente procedura;

b) € [redacted] quale residuo del mutuo fondiario garantito da iscrizione ipotecaria, contratto con
Banca di Roma/Carige Covered Bond srl per l'acquisto della casa di abitazione;

c) € [redacted] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (di cui € 546,49 in via
privilegiata), indicati dall'OCC come non dovuti, in quanto interamente prescritti;

d) € [redacted] nei confronti di Comune di Roma Capitale, in qualità di creditore privilegiato;

e) € [redacted] nei confronti dei restanti creditori, tutti chirografari;

ritenuto:

- che l'istante versa in uno stato di sovraindebitamento, essendo proprietaria di una casa di abitazione di
piccole dimensioni (oggetto della predetta ipoteca) e di 1/9 di un altro immobile (gravato dal diritto di

abitazione del padre, dal valore modesto, nonché di difficile e oneroso frazionamento – pag. 44, docc. 44, 45 e 58, Relazione OCC; pag. 66-67, Relazione Integrativa OCC del 13.06.2022) e percependo un reddito da lavoro dipendente variabile, in media di circa € 1.700,00/1.800,00, comunque insufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare, quantificato in € 1.424,00, e contemporaneo pagamento dei residui debiti sopra indicati (il cui rateo mensile, ove non fossero passati a sofferenza, sarebbe complessivamente di € 886,00 – pag. 43, Relazione OCC);

- che la quantificazione di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare (di poco superiore ad € 1.245,51, minimo parametrato all'assegno sociale) appare congrua, essendo lo stesso composto dalla ricorrente e da suo figlio, economicamente non autosufficiente, a suo integrale carico e con particolari esigenze anche scolastiche per certificata patologia (docc. 7-12 e 55, Relazione OCC);

- che risulta la meritevolezza della debitrice istante, avendo questa:

a) all'epoca della stipula del contratto mutuo per l'acquisto dell'abitazione, redditi sufficienti a sostenere le relative obbligazioni, venuti meno solo nel tempo e per cause a lei non imputabili (la necessità di mantenere in via esclusiva il figlio con disabilità a seguito dell'allontanamento del padre; il notorio e cronico dissesto finanziario del datore di lavoro ALITALIA e, da ultimo, anche la perdita della parte di reddito variabile a causa della pandemia Covid-19);

b) dovuto contrarre poi nuovi debiti per far fronte ad esigenze imprevedute e sopravvenute (separazione dal padre del figlio, sopraggiunta patologia di quest'ultimo, dissesto del datore di lavoro) e per sostenere le sole normali spese di sostentamento del nucleo familiare (docc. 41, 54, 56, 57, 61, Relazione OCC);

b) cercato attivamente di porre rimedio alla sua sopravvenuta incapacità di adempiere e alla conseguente spirale di debiti contratta (fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste dall'OCC; rinegoziando il mutuo per abbassarne l'onere mensile – doc. 14, Relazione OCC; utilizzando i nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti nel tentativo di rendere il complessivo indebitamento sostenibile – doc. 40, Relazione OCC);

- che riguardo alla meritevolezza della debitrice istante vi è qui da richiamare l'opinione, condivisa da questo giudice, della giurisprudenza di merito che, ai fini della procedura di sovraindebitamento, ha ritenuto meritevole non solo il consumatore che abbia contratto il debito per far fronte ad esigenze imprevedute e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche colui che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali per la propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Tale orientamento è poi stato confermato dalle modifiche degli artt. 9, comma 3-bis 2 e art. 12, comma 3-ter L. 3/2012, introdotte dalla L. 176/2020, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendosi infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su www.ilcaso.it);

- che, nella fattispecie concreta assume altresì rilevanza, sia ai fini della meritevolezza della debitrice istante che ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 12, comma 3-ter, l. 3/2012 la circostanza che, fatta eccezione per il mutuo ipotecario, tutti gli ulteriori finanziamenti siano stati concessi alla stessa in palese mancanza del suo merito creditizio (pag. 36, Relazione OCC);

rilevato:

- che il piano proposto, per quanto riportato nella Relazione dell'OCC (pagg. 62-63, Relazione Integrativa OCC del 13.06.2022) prevede il pagamento:

a) integrale delle spese in prededuzione relative alla presente procedura, il cui residuo sarebbe versato quanto ad € [redacted] con il fondo accantonato dal datore di lavoro a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di uno dei creditori chirografi [redacted] e con la corresponsione di n. 7 ratei di € 409,88 a partire dal mese successivo all'omologa;

b) integrale di entrambi i creditori muniti di privilegio, in tempi e con modalità migliorative rispetto a quelle originariamente concordate (con la banca mutuante) ovvero con pari a quelle consentite *ex lege* (dal Comune di Roma Capitale) e, precisamente:

- di € [redacted] a saldo del credito ipotecario, in n. 132 rate mensili di cui le prime 72 (a decorrere dall'ottavo mese post omologa) di importo pari ad € 186,43 e le successive 60 di € 397,59, oltre interessi legali maturati sulle singole quote (per un totale di 11 anni);

- di € [redacted] a saldo del credito vantato dal Comune di Roma Capitale per omesso versamento di imposte, da corrispondere in n. 120 ratei di € 23,91, nel rispetto dei termini di cui all'art. 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (per un totale di anni 10);

c) l'integrale falcidia per intervenuta prescrizione del debito tributario di € [redacted], preteso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e riportato in n. 6 cartelle esattoriali notificate alla ricorrente tra il 09.05.2011 e il 07.10.2014;

d) del 23 % di tutti i crediti chirografari, in n. 72 ratei mensili a decorrere dall'ottavo mese post omologa;

- che, sulla scorta della documentazione fornita dalla ricorrente e dalle indagini effettuate nello svolgimento del suo incarico, l'OCC ha attestato la fattibilità e la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria anche in considerazione:

- del presumibile esito, costo e durata di eventuali procedure esecutive sui beni immobili di proprietà dell'istante, tenendo conto del numero medio dei tentativi necessari per l'effettiva liquidazione in tale sede (2/3 - doc. 59, Relazione OCC) e dei conseguenti ribassi, nonché della circostanza che la quota di proprietà dell'istante su uno degli immobili, dal valore già esiguo, non sarebbe facilmente liquidabile in quanto comporterebbe un preliminare, difficile e costoso frazionamento - quest'ultimo, del resto, interamente a carico dell'eventuale creditore procedente (Cfr. pagg. 64 e ss, Relazione integrativa OCC del 13.06.2022 e documentazione allegata);

- della circostanza che il saldo del creditore ipotecario, per quanto proposto nel Piano, avverrebbe in un termine inferiore rispetto a quello fissato sia nell'atto di mutuo sia in quello della sua rinegoziazione (rispettivamente al marzo e al giugno 2040 - docc. 14 e 19, Relazione OCC);

- della circostanza che il rateizzo previsto per l'integrale saldo del debito privilegiato nei confronti del Comune di Roma sarebbe di "durata in linea con quella della transazione fiscale" e conforme alla vigente legge in materia (pagg. 57 e ss., Relazione integrativa OCC del 13.06.2022);

- che la vendita dell'immobile di abitazione, in un eventuale ipotesi liquidatoria, sebbene comporterebbe per il creditore ipotecario vantaggi in ordine alla tempistica di soddisfazione anche rispetto alle scadenze dallo stesso accordati (marzo/giugno 2040) tuttavia da un lato, potrebbe non garantire allo stesso l'integrale soddisfazione al netto dei ribassi e delle spese di procedura e in prededuzione e, dall'altro, certamente determinerebbe un grave pregiudizio nella soddisfazione della restante massa dei crediti (pari al 2/3 dell'intera esposizione debitoria) in quanto le risorse dell'istante ad essi destinati nel Piano sarebbero quasi interamente distratte a favore degli oneri necessari per la locazione di un altro immobile di abitazione;

osservato:

- che il saldo del credito pignoratizio proposto nel Piano, pur essendo eccedente il limite annuale indicato dall'art. 8, comma 4, l. 3/2012, è comunque più breve rispetto a quello accordato dal creditore stesso sia nel contratto di mutuo sia in quello della sua successiva rinegoziazione;
- che, in ogni caso, l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, nella parte in cui fissa per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca il limite di durata di un anno dalla sua omologa, non è da intendersi di portata imperativa ed è pertanto derogabile dalle parti. E' dunque omologabile il piano del consumatore anche ove preveda un termine di pagamento superiore ad un anno "purché sia data ai titolari di tali crediti...la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del consumatore" (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conf. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17391);
- che, ai sensi dell'art. 11 l. 3/2012, in mancanza di una espressa manifestazione di dissenso da parte del creditore ritualmente informato della proposta di esdebitazione contenuta nel piano da far pervenire almeno 10 giorni prima dell'udienza, è da ritenersi "prestato" il consenso da parte del medesimo creditore nei termini del piano comunicatogli (sulla natura sostanziale e non processuale del termine: Tribunale Vicenza, 30 settembre 2021. Est. Limitone);
- che nel procedimento in questione, sia pur ritualmente informati della pendenza del presente procedimento e dei termini del Piano *de quo* e quindi convocati all'udienza del 21.12.2021 (Cfr. Pec dell'OCC a tutti i creditori, incluso la C. E., del 16 agosto 2021), alcuno dei creditori è intervenuto a manifestare il proprio dissenso o, quanto meno, a formulare osservazioni riguardo al Piano (fatta eccezione per il solo Condominio di Via Farra Navali che ha espressamente approvato il Piano in sede di assemblea del 18.10.2021 – v. verbale in atti);
- che, per quanto sopra, alla luce dei precedenti accordi *inter partes* ed ai sensi del comma primo dell'art. 11 l.3/2012, ben può ravvisarsi il silenzio-assenso dei creditori, ivi compreso quello ipotecario;
- che, fermo quanto sopra, vi è comunque da rilevare come rispetto agli enti/istituti finanziari oggi creditori in via chirografaria operino altresì le preclusioni di cui all'art.12, comma 3-ter, l. 3/2012, avendo essi concorso colpevolmente al sovraindebitamento del consumatore nel concedere a questi finanziamenti in mancanza del merito creditizio o, in ogni caso, violando i principi di cui all'art.124-bis del TUB;
- che, successivamente, il Piano è stato modificato unicamente in termini di chiarimenti e di rettifica di evidenti errori materiali presenti nella precedente formulazione (cfr. Piano del 13.06.2022);
- che il Piano risulta omologabile nella parte in cui prevede l'integrale falcidia del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, essendosi esso interamente prescritto nel termine quinquennale dalla notifica delle singole cartelle e ciò in quanto, come precisato dalla consolidata giurisprudenza (Cass. Civ., SU, 17.11.2016, n. 23397; Cass. Civ., sez. lav., ord. 26 maggio 2021, n. 14690), la cartella esattoriale ha natura di atto amministrativo e non già di titolo giudiziario definitivo;
- che, per quanto sopra esposto, dalla documentazione in atti, si ravvisano i presupposti di ammissibilità alla procedura di cui agli artt. 7 e ss l. 3/2012 e, pertanto, per l'accoglimento della domanda;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Toso Sarah (nata a Roma il febbraio 1 c.f. T. , residente in Roma alla Via dei , come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata

con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.roma.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Roma, 21.06.2022.

Il Giudice

dott. Francesca Vitale